

PARERE 21 SETTEMBRE 2021

390/2021/I/IDR

PARERE AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA SULLA PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 752 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 CHE DEFINISCE LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL «FONDO PER LA PROMOZIONE DELL'USO CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA»

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1173^a riunione del 21 settembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 1, che tra gli obiettivi prevede quello di agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- la direttiva 2020/2184/UE, che rifonda la direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la legge del 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'art. 1 comma 752;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 586/2012/R/IDR, recante "Approvazione della prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo Allegato A recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";

- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2021, 83/2021/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della misura del servizio idrico integrato”;
- la comunicazione del 3 settembre 2021 (prot. Autorità 33494) con la quale il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto di attuazione dell’articolo 1, comma 752 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 152/06, per quanto di interesse in questa sede, prevede:
 - all’art. 73, comma 2, lett. f), che gli obiettivi di tutela delle acque si realizzino, tra l’altro, mediante l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
 - l’art. 98, comma 1, stabilisce che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- l’art. 1, comma 752, la legge 178/20 prevede che *“al fine di garantire l’attuazione del principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica» con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all’effettuazione, in collaborazione con l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato”*;
- il medesimo comma prevede anche che con decreto del Ministero della Transizione ecologica *“sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”*, siano definite le modalità di utilizzo del citato Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso del mese di maggio 2021 è stato attivato il tavolo tecnico finalizzato all’attuazione di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate;
- con comunicazione del 3 settembre 2021 il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso all’Autorità lo schema di decreto di attuazione del citato articolo 1, comma 752 della legge 178/20.

CONSIDERATO CHE:

- la gestione del servizio idrico integrato sul territorio nazionale è svolta in maniera molto diversificata, con presenza sia di operatori industriali sia di entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia e che servono una quota limitata della popolazione residente nel Paese);

- parallelamente, la percezione della qualità dell'acqua e la soddisfazione per il livello del servizio fornito sono molto diversi sul territorio;
- con deliberazione 218/2016/R/IDR recante il TIMSII, l'Autorità ha disciplinato l'attività di misura di utenza, prevedendo, tra l'altro, un numero minimo di tentativi di lettura da esperire anche per i misuratori delle utenze domestiche. In precedenza, con deliberazione 586/2012/R/IDR, l'Autorità aveva già previsto l'indicazione in bolletta dei consumi fatturati per il periodo di riferimento, nonché la loro rappresentazione in forma grafica, al fine di consentire all'utente finale di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di acqua, con riferimento almeno agli ultimi quattro periodi per cui sono disponibili consumi effettivi.

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- anche in presenza di misuratori regolarmente letti, e di corretta informazione all'utenza relativamente ai volumi rilevati da parte dei gestori, la percezione dei propri consumi risulta molto diversa a seconda che si tratti di utenze singole o di utenze raggruppate (tipiche, ad esempio, nei contesti condominiali);
- in caso di utenze condominiali, la misura dei consumi di ciascuna unità immobiliare può essere ottenuta con due modalità alternative:
 - tramite la cosiddetta "singolarizzazione" (o "individualizzazione") della fornitura, ovvero tramite la modifica impiantistica che consente di attribuire un misuratore legale per ciascun appartamento, con la conseguente instaurazione di un rapporto contrattuale diretto con il gestore di ciascuna unità;
 - tramite l'installazione dei cosiddetti contatori "divisionali". In questo secondo caso il rapporto contrattuale rimane in capo al condominio, e i misuratori singoli servono per ripartire i consumi totali e sensibilizzare gli utilizzatori al risparmio della risorsa idrica.
- l'ipotesi "singolarizzazione", che può essere considerata la soluzione migliore (anche perché rende il consumatore indipendente da eventuali fenomeni di morosità all'interno del condominio), non è tuttavia perseguibile in presenza di qualunque tipologia impiantistica installata nell'edificio e, in ogni caso, prevede interventi infrastrutturali generalmente molto onerosi ed invasivi. Al contrario, l'installazione di misuratori divisionali risulta sempre possibile; tuttavia, ai fini della promozione del risparmio idrico, l'installazione di misuratori divisionali richiede l'adozione di alcuni accorgimenti organizzativi (installazione contemporanea dei misuratori, letture frequenti e contestuali, riparto con regole precise);
- in entrambe le casistiche - e per decidere tra le due alternative -, il raggiungimento della finalità della consapevolezza dei propri consumi richiede l'attivazione di un processo che coinvolge diversi *stakeholders*, quali, in particolare, utenti, gestori e amministratori di condominio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- lo schema di decreto sottoposto al parere dell’Autorità ripercorre quanto previsto dalla norma primaria evidenziando, in particolare, la dotazione attribuita per l’anno 2021, rimandando di fatto a successivo provvedimento quanto previsto per l’anno 2022;
- all’art. 3, comma 2 del citato schema di decreto sono elencate le iniziative che dovranno essere realizzate nel corso della campagna informativa, elencando sia modalità di comunicazione generaliste, sia modalità più modulabili sulle caratteristiche del territorio di riferimento; a tale ultimo proposito, si evidenzia la previsione di avviare una “campagna di coinvolgimento rivolta ad enti locali, gestori del servizio idrico, stakeholder territoriali, associazioni di amministratori di condominio, utenti riguardo la promozione della misurazione individuale dei consumi”, anche fornendo un kit di materiali informativi in formato digitale, stampabili e personalizzabili.

RITENUTO, PERTANTO:

- di rilasciare parere favorevole in merito alla proposta di decreto trasmessa dal MITE con la comunicazione del 3 settembre 2021, pur evidenziando le osservazioni esposte nel prosieguo;
- segnalare che:
 - le attività necessarie per “*garantire l’attuazione del principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi*”, come previsto dalla norma, sono complesse, implicano un livello importante di collaborazione tra diversi soggetti coinvolti e vanno calibrate in ragione delle caratteristiche impiantistiche di ciascun edificio;
 - risulti opportuno che l’appello all’utente a misurare l’acqua, non sia univoco, ma correlato all’effettiva possibilità di installazione dei misuratori legali (in caso di singolarizzazione) o di adozione delle dovute procedure per i misuratori divisionali;
 - sia pertanto opportuno avviare celermente, la campagna di coinvolgimento rivolta agli *stakeholder* del servizio idrico integrato, istituendo un Gruppo di lavoro presso il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento dell’Autorità e degli altri soggetti istituzionali previsti dalla norma primaria, nonché dei soggetti individuati all’articolo 3, comma 2, punto 4 dello schema di decreto, allo scopo di supportare la campagna informativa istituzionale e di suggerire ulteriori iniziative di comunicazione e amplificarne la diffusione capillare sul territorio nazionale

DELIBERA

1. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 752 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, parere favorevole, nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero della transizione ecologica con comunicazione del 3 settembre 2021;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro della transizione ecologica e al Ministro dello sviluppo economico;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini